

Scadenzario

07/2026

Luglio 2026

LUGLIO 2026: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti per il periodo indicato, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.7.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di giugno 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di giugno 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.7.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi. Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2025 è avvenuto entro il 30.6.2026, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
16.7.2026	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2026, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2026 e IRAP 2026, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
16.7.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.7.2026	Versamento ritenute, addizionali e imposte sostitutive	I sostituti d'imposta devono versare: - le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2026; - le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; - le imposte sostitutive applicate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026 non supera 100,00 euro. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
16.7.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: - i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; - in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: - applicarla in relazione all'intero anno 2026; - presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.7.2026	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2026; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2026.
16.7.2026	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: - sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; - in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2026.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.7.2026	Imposta di bollo speciale	Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2025, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.
16.7.2026	Ravvedimento acconto IMU 2026	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2026, la cui scadenza era il 16.6.2026, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.
20.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%: • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cryptoattività; • del saldo per l'anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2026 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2026	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2025; • primo acconto dei contributi per l'anno 2026. La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl: • artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". Tali versamenti possono essere rateizzati.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2026	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%: • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.7.2026	Versamento saldo IVA 2025	I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e senza l'ulteriore maggiorazione dello 0,8%. Tale versamento può essere rateizzato.
20.7.2026	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che ri-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		prende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
20.7.2026	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-<i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,8%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
20.7.2026	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-<i>sexies</i> co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 20.7.2026 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
20.7.2026	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre aprile-giugno 2026. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.7.2026	Presentazione domande credito d'imposta per i carburanti delle imprese ittiche	Le imprese esercenti l'attività di pesca professionale devono presentare, entro le ore 23.59, la domanda per ottenere il credito d'imposta relativo alla spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività ittica (c.d. "naviglio peschereccio"), effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, al netto dell'IVA:
		• alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; • esclusivamente tramite la prevista piattaforma telematica;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		• compilando l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute; • allegando la documentazione richiesta. Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziare, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).
21.7.2026	Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori	Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione: • in relazione all'anno 2025; • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 3.6.2026 ed entro le ore 14.00 del 9.6.2026. La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2026.
23.7.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
23.7.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 21.6.2026 al 15.7.2026:
		• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		- trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato; - comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
27.7.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: - relativi al mese di giugno 2026, in via obbligatoria o facoltativa; - ovvero al trimestre aprile-giugno 2026, in via obbligatoria o facoltativa. I soggetti che, nel mese di giugno 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: - i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; - mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
29.7.2026	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2025	I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2025 (modello IVA 2026). La regolarizzazione si perfeziona mediante:

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		- la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; - la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2025 (modello IVA 2026): - mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; - con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.
30.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cryptoattività; - del saldo per l'anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2026 dell'addizionale comunale; - delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2026	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: - saldo dei contributi per l'anno 2025; - primo acconto dei contributi per l'anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2026	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2026	Versamento saldo IVA 2025	I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026 e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2026 - 30.7.2026. Tale versamento può essere rateizzato.
30.7.2026	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.7.2026	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 1-sexies co. 1 - 2 del DL 63/2026 conv. L. 113/2026 (che riprende l'art. 6 del DL 89/2026) e che entro il 30.7.2026 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
30.7.2026	Versamenti derivanti dai modelli 730/2026	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2026	Versamenti derivanti dai modelli 730/2026	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti: • l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); • le imposte liquidate nel quadro M, ad esclusione dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata; • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel quadro T; • l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); • l'imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W). I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d'imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2026	Versamento somme per la nuova "rottamazione dei ruoli"	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2023, che entro il 30.4.2026 hanno presentato l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito INPS (c.d. "rottamazione-quinquies"), devono provvedere al versamento: • del totale delle somme dovute o della relativa prima rata;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
31.7.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2026	Versamenti IRAP	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: - del saldo IRAP per l'anno 2025; - dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati.
31.7.2026	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.
31.7.2026	Versamento diritto camerale	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2026, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2026 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
31.7.2026	Comunicazioni di completamento per il credito d'imposta investimenti 4.0	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti 4.0 ultimati entro il 30.6.2026, a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione, siano state presentate le previste comunicazioni preventive e sia stata comunicata dal GSE la nuova disponibilità di risorse, devono presentare l'apposita comunicazione di completamento: - in via telematica al GSE, tramite il sistema informatico disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del relativo sito internet (www.gse.it), accessibile tramite SPID; - utilizzando il modello editabile ivi disponibile.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.7.2026	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31.7.2026 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
31.7.2026	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre aprile-giugno 2026; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale). La presentazione del modello deve avvenire: • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2026	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta: • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2026. Il credito d'imposta: • è destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24; • oppure può essere chiesto a rimborso.
31.7.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
31.7.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2026 riguardante: - le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; - le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; - talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.
31.7.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati: - non soggetti ad accisa; - spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; - destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
31.7.2026	Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia	I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell'Unione europea, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate: il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre aprile-giugno

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		2026, o l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate; - il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre aprile-giugno 2026 in ciascuno altro Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione, o l'assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate. La comunicazione deve essere effettuata: - utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; - direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.